

REGOLAMENTO (CE) N. 654/2000 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2000

concernente l'autorizzazione di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati di additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico.
- (2) In deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE⁽⁴⁾, autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati.
- (3) Sono stati presentati nuovi dati per la sostituzione di preparati autorizzati di enzimi con nuovi preparati degli stessi enzimi.
- (4) Può essere concessa un'autorizzazione temporanea di nuovi additivi o di nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali.
- (5) Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e

della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽⁵⁾, e quelle delle relative direttive particolari, segnatamente la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE della Commissione⁽⁷⁾, sono del tutto applicabili per quanto riguarda l'impiego e la manipolazione, da parte di lavoratori, degli additivi negli alimenti per animali.

- (6) Dall'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi.
- (7) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità dei preparati di enzimi⁽⁸⁾ e microrganismi⁽⁹⁾ suddetti.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

I dati concernenti la composizione degli enzimi autorizzati n. «7» e «8» sono modificati, alla voce «Denominazione chimica, descrizione», come indicato nell'allegato I.

Articolo 3

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1.⁽³⁾ GU L 335 del 6.12.1997, pag. 17.⁽⁴⁾ Relazione del Comitato scientifico dell'alimentazione animale sull'impiego di taluni enzimi quali additivi nell'alimentazione degli animali, adottata il 4 giugno 1998 e aggiornata il 21 ottobre 1999.⁽⁵⁾ Relazione del Comitato scientifico dell'alimentazione animale sull'impiego di taluni microrganismi quali additivi nell'alimentazione degli animali, adottata il 26 settembre 1997 e aggiornata il 22 ottobre 1999.⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽²⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.⁽³⁾ GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21.